LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n 212»;

Vista la I. 27 marzo 1992 n. 257, che all'art. 10 prevede l'adozione da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto il d.P.R. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»; Vista la d.g.r. n. 4/2490 del 22 settembre 1995 con la quale e` stato adottato il «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»;

Vista la I.r. 29 settembre 2003 n. 17 «Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto» che all'art. 2 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto ai Comuni per il risanamento dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantita di amianto;

Preso atto che il medesimo art. 2 della I.r. sopra citata n. 17/2003 prevede altresi` che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente Commissione Consiliare in sede di prima approvazione, approvi il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica e stabilisca:

- i criteri e le priorita` per l'ammissione ai contributi;
- i termini e le modalita` per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- le modalita` di erogazione dei contributi e la spesa minima ammissibile;
- i criteri per l'ammissibilita` dei contributi;
- i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento;
- criteri per l'eventuale revoca dei contributi;

Stabilito che il finanziamento complessivo di C 1.000.000,00, stanziato ai sensi dell'art. 9 della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, sara` imputato al capitolo 3.7.2.0.2.256.1145 del bilancio per l'esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilita`;

Ritenuto che al finanziamento dei contributi ai Comuni possa essere dedicata la cifra di C. 900.000,00 per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, che verra` successivamente impegnata e liquidata con decreto dirigenziale, riservando i restanti C.100.000,00 per le azioni informative alla popolazione da parte della amministrazione Regionale;

Visti i documenti predisposti dalla Commissione Interdisciplinare Tecnico-Scientifica istituita con Decreto del Direttore Generale Sanita` n. 22857 del 23 dicembre 2003:

- «Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto» (all. n. 1);
- «Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto» (all. n. 2);
- «Criteri, priorita` e modalita` di erogazione dei contributi a fondo perduto ai Comuni per la bonifica di piccole quantita` di amianto» (all. n. 3);

Valutato che i documenti allegati rispondono pienamente a quanto richiesto all'art. 2 della l.r. 17/2003, e che in essi vengono individuati:

- i termini del bando a cui potranno partecipare le aziende interessate ad effettuare i lavori di bonifica e smaltimento;
- il piano di lavoro standard, semplificato per le opere di cui trattasi;
- i criteri e le modalita` di erogazione dei contributi, onde consentire ai Comuni e ai privati cittadini di presentare le relative domande;

Ritenuto pertanto di approvare i documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto opportuno pubblicare il presente atto, completo dei propri allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

e sul sito web della Direzione Generale Sanita;

Acquisita l'intesa della VI Commissione Consiliare nella seduta del 29 settembre 2004. Vagliate e assunte come proprie le predette motivazioni; a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

- 1. di approvare in esecuzione della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, i documenti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:
- «Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto» (all. n. 1);
- «Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto» (all. n. 2);
- «Criteri, priorita` e modalita` di erogazione dei contributi a fondo perduto ai Comuni per la bonifica di piccole quantita` di amianto» (all. n. 3);
- 2. di stabilire che il finanziamento complessivo di C 1.000.000,00, stanziato ai sensi dell'art. 9 della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, sara` imputato al capitolo 3.7.2.0.2.256.
- 1145 del bilancio per l'esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilita`;
- 3. di stabilire altresi` che della somma complessiva di cui sopra, C 900.000,00 sono finalizzati al finanziamento, come in premessa, dei contributi ai Comuni per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, che verranno successivamente impegnati e liquidati con decreto dirigenziale, mentre i restanti C 100.000,00 sono riservati alle azioni informative alla popolazione, di cui all'art. 8, comma 3 della l.r. 17/2003 da parte della amministrazione Regionale;
- 4. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei propri allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanita`. Il segretario: Sala

--- • ---

Allegato n. 1

Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto

(art. 2, comma 6, lett. e), della l.r. 29 settembre 2003, n. 17)

Per consentire il contenimento dei costi di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto riferiti ai contributi attesi dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, viene emesso un bando per individuare le imprese che intendono convenzionarsi per la realizzazione di tale servizio.

Con la dizione «piccoli quantitativi di amianto», conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 17/2003, si intende: rifiuti o manufatti di cemento-amianto, in quantita` inferiore a m2 30 e kg 450 e ubicati ad una altezza dal piano di calpestio inferiore 2 metri.

L'impresa che intende aderire alla convenzione deve:

- a) Rispondere ai seguenti reguisiti:
- essere iscritte alla CCIAA (CCIAA) e nella descrizione dell'attivita` riportata nella visura camerale deve comparire la dizione «bonifica di amianto» o espressione equivalente;
- avere almeno 1 addetto e 1 coordinatore regolarmente assunti o equiparati, in possesso dello specifico patentino regionale per le opere di bonifica da amianto, dotati di certificato di idoneita` alla mansione.
- b) Sottoscrivere l'impegno a:
- adottare per gli interventi di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, il piano di lavoro di cui al comma 2 di tale articolo;
- praticare un costo complessivo per ogni singolo intervento, limitatamente alle sole operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti o dei manufatti di amianto, non superiore a C 450,00 (IVA inclusa), per un numero di interventi presso soggetti diversi, da realizzare in contemporanea o in sequenza, non inferiore a 5 per singolo comune o comuni limitrofi. Le imprese che intendono aderire alla convenzione devono inoltrare apposita domanda alla o alle ASL nel cui territorio intendono operare.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera di approvazione del presente allegato. La documentazione da presentare e` costituita da un'autocertificazione a firma del titolare dell'impresa in cui:

- 1. si attesta il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a);
- 2. si sottoscrive l'impegno ad attuare quanto riportato alla precedente lettera b);
- 3. si riporta l'elenco nominativo del personale munito dell'apposito patentino regionale coi relativi estremi;
- 4. si riporta il nominativo del medico competente;
- 5. si allega copia del certificato di iscrizione alla CCIAA.

La ASL, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande:

- 1. verifica l'ammissibilita` delle stesse; i criteri per l'ammissibilita` sono la rispondenza a quanto riportato alle precedenti lettere a) e b);
- 2. comunica ai comuni del proprio territorio l'elenco delle imprese che hanno aderito alla convenzione;
- 3. comunica alle imprese l'eventuale esclusione dalla convenzione, motivandola.

___ • ___

Allegato n. 2

Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto (art. 2, comma 2, della l.r. 29 settembre 2003, n. 17)

Il presente documento tecnico concerne il piano di lavoro semplificato da adottare per le opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17.

Le principali considerazioni che rendono possibile l'adozione di un piano di lavoro semplificato sono:

- 1. materiale costituito da amianto in «matrice compatta»;
- 2. quantitativo di materiale da movimentare di modesta entita` (inferiore a 30 m2 e 450 kg);
- 3. materiale posto ad un'altezza da terra inferiore a 2 metri;
- 4. lavori che possono essere effettuati con l'uso di semplici attrezzi manuali.

L'adozione del piano di lavoro semplificato non esime dall'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 34 del d.lgs. 277/91 e dal d.m. 20 agosto 1999, allegato 2, punto 8, cioe` dalla notifica preventiva del piano all'ASL competente per territorio.

Anche in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 9, della legge regionale 17/2003, per le verifiche di competenza sugli interventi di bonifica di piccoli quantitativi di amianto, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17/2003, le ASL fanno riferimento al presente documento tecnico.

Il piano di lavoro semplificato e` esentato da oneri o tariffe adottati dalle ASL ai sensi della d.g.r. n. 7/16171 del 30 gennaio 2004 («Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali»)

Il piano di lavoro semplificato puo` eventualmente essere adottato anche per interventi di bonifica non oggetto del contributo regionale, purche´ l'intervento da realizzare abbia le medesime caratteristiche degli interventi ammessi a beneficiare dello stesso.

Di seguito viene riportato facsimile di presentazione del piano di lavoro per opere di bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto.

Piano di lavoro semplificato per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti o manufatti contenenti amianto

(art. 2, comma 2 l.r. 23 settembre 2003, n. 17)

Al Dipartimento di Prevenzione

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

ASL

Il/la sottoscritto/a

Titolare della ditta

Con sede in

prov.

Via/piazza

Il/la Sig./Sig.ra

Nato/a il / / a
Residente a Via/piazza
In qualita` di proprietario del [segnare con una croce l'oggetto
della bonifica] _ terreno _ immobile
sito nel comune di Prov Prov
√ia/piazza n n n
COMUNICANO
Ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e dell'articolo 12, comma 5, della egge 257/92 e sotto la propria responsabilità di voler procedere ai lavori di bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto di superficie inferiore a 30 mq (ovvero di peso inferiore a 450 kg) posti ad un'altezza inferiore a cm 200 dal piano di calpestio, come da foto allegata. Spazio per la fotografia
Si allega il piano di lavoro per la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto
Il proprietario dell'immobile/terreno Il titolare dell'impresa esecutrice (Firma per esteso e leggibile) (Firma per esteso e leggibile)
(Visto dell'amministrazione comunale)
——— ● ——— 1. PIANO DI LAVORO

1.1 Oggetto dell'intervento

L'intervento previsto dal presente piano di lavoro rientra tra quelli per i quali e` stata stipulata apposita convenzione in base a quanto previsto dalla legge regionale 23 settembre 2003, n. 17.

I manufatti da rimuovere sono materiali contenenti amianto in matrice compatta, costituiti da cemento-amianto, che hanno un'estensione pari a (nota: il quantitativo deve essere inferiore a m2 30 e kg 450): m2 e un peso complessivo pari a kg.,

Il materiale da rimuovere consiste in (barrare le caselle interessate):

a) Materiale a terra _: Intero _; Parzialmente frantumato _

A forma di: lastre di copertura _ canne fumarie o tubazioni _

Sparpagliato al suolo in: prato giardino cortile all'interno di manufatti

b) materiale in opera _, posizionati su strutture la cui altezza dal piano di calpestio e` inferiore a cm 200 e sono ancorati

ad un'orditura secondaria in metallo o in legno.

1.2 Classificazione del rifiuto (barrare le caselle interessate)

Il materiale da rimuovere si presenta nella sequente condizione di conservazione:

Deteriorato ; Compatto ; Frantumato ; Bordo sbriciolabile per semplice pressione delle dita

Questo materiale, ai fini dello smaltimento in discarica, e` classificato dalla Regione Lombardia come rifiuto speciale non pericoloso, senza necessita` di procedere a valutazioni analitiche per la determinazione delle fibre libere (circolare n. 4 SAN/ECOL del 4 febbraio 1993).

Nota: le lastre anche se deteriorate, frantumate e in alcuni punti e` possibile sbriciolare il bordo per semplice pressione delle

dita, secondo il metro di classificazione manuale indicato dal d.m. 6 settembre 1994, possono essere classificate tra i materiali compatti e smaltite in discarica come rifiuto speciale non pericoloso.

1.3 Accessibilità al materiale contenente amianto (barrare le caselle interessate)

Il materiale posto a terra _ / in opera _, e` facilmente accessibile dagli operatori.

- 2. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
- 2.1 Misure che si intende adottare per garantire la sicurezza di terzi in relazione al rischio
- 1. Il cantiere sara` allestito con cartelli e nastro segnaletico.
- 2. Saranno individuati un'area ed un percorso riservato al personale autorizzato.
- 3. Porte e finestre adiacenti all'area dell'intervento saranno tenute chiuse durante le operazioni
- 2.2 Misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavoratori (barrare le caselle interessate)

Rischio di caduta dall'alto (barrare le caselle interessate)

Serie Ordinaria - N. 44 - 25 ottobre 2004 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 4185 -

- Per il materiale a terra, non esiste il rischio _
- Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm200 dal piano di calpestio, il rischio e` minimo _ Rischio di sfondamento delle lastre (barrare le caselle interessate)
- Per il materiale a terra non esiste il rischio
- Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm200 dal piano di calpestio, il rischio e` minimo _ Opere provvisionali al fine di ridurre il rischio di infortun (barrare le caselle interessate)
- Per il materiale a terra non esiste il rischio
- Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota inferiore a cm200 dal piano di calpestio, il rischio e` minimo _.
- 2.3 Misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori

Dispositivi di protezione individuale forniti agli addetti

Il personale che eseguira` l'intervento sara` dotato dei seguenti dispositivi di protezione individuali con marcatura CE:

- 1. Tute in Tyvek con copricapo.
- 2. Guanti antitaglio.
- 3. Scarpe antinfortunistiche.
- 4. Facciali filtranti monouso FFP3 (EN 149:2001).

Strutture e misure specifiche per l'igiene personale

Gli addetti indosseranno gli indumenti protettivi nell'area riservata all'interno del cantiere e successivamente accederanno al luogo di lavoro.

Lasciando quest'ultimo, gli addetti entreranno nella zona di svestizione, equipaggiata con un bidone con acqua e un sacco porta rifiuti. Come prima operazione eseguiranno un accurato lavaggio della tuta mediante spugna imbibita di acqua

- e incapsulante; poi, prima di togliere la mascherina monouso, provvederanno a lavare accuratamente il volto attorno ad essa e di seguito, una volta tolta, laveranno l'intero viso.
- 2.4 Misure preventive e protettive dell'ambiente

Il materiale contenente amianto sara` incapsulato con prodotti vinilici che, penetrati nella matrice cementizia, bloccheranno la dispersione di fibre di amianto.

2.5 Personale addetto alle operazioni di manipolazione del cemento-amianto (vedere elenco e schema riassuntivo allegato)

2.6 Medico competente

υr		, nato a	, II	
	Residente a	cap	Via/piazza	n. n

3. TECNICHE LAVORATIVE

3.1 Tecniche di incapsulamento e incapsulante utilizzato

L'incapsulante sara` applicato con pompe manuali airless facendolo penetrare su tutta la superficie delle macerie. Per i pezzi di grandi dimensioni e, comunque, per i materiali ancora integri, si eseguira` l'operazione anche nell'intradosso dell'elemento.

Per la copertura si eseguira` il medesimo trattamento sull'estradosso della copertura.

L'incapsulante utilizzato sara`:

3.2 Tecniche per la rimozione dei materiali

(barrare le caselle interessate)

_ Il materiale a terra sara` movimentato da uno/due operatori, muniti di protezioni individuali. Ogni elemento sara` posizionato

su pallet, imballato con politene da 200 g/mq e sigillato con nastri adesivi. Per i materiali di piccole dimensioni saranno utilizzate pale e il materiale sara` inserito in Big-Bag.

Nella fase di movimentazione e impacchettamento i materiali saranno costantemente imbibiti con incapsulante.

_ Per il materiale in opera, gli operatori rimuoveranno i gruppi di fissaggio delle lastre, poi sfileranno ogni elemento e lo posizioneranno su pallet. Prima di chiudere il pacco con politene e nastri adesivi, ogni lastra sara` girata e trattata nell'intradosso, come previsto dal d.m. 6 settembre 1994.

3.3 Attrezzature utilizzate per la rimozione e la movimentazione dei materiali

I cumuli sono di piccole dimensioni e si utilizzeranno semplici pale. Anche durante questa operazione gli operatori nebulizzeranno costantemente l'incapsulante.

Per le coperture saranno utilizzati attrezzi manuali, quali pinze a scatto, cacciaviti, chiavi inglesi. I pacchi confezionati saranno movimentati dalla gru montata sulla motrice adibita al trasporto.

3.4 Modalita` di imballaggio delle lastre

Le lastre, avendo cura di non romperle, saranno disposte su un bancale di legno, avvolte in teli di politene del peso di 200 g/mq e sigillate con nastro adesivo sul quale e` gia` stampata la segnaletica di pericolo prevista dalle vigenti norme.

3.5 Modalita` di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti

I bancali saranno posti nel cantiere, in un'area riservata e delimitata da cartelli segnaletici, in attesa del conferimento in discarica, che verra` eseguito entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

4. DITTE INCARICATE DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO

Trasportatore:	
	Iscrizione albo smaltitori
	nento:
P.I	Iscrizione albo smaltitori
Discarica di destinazione del	
Nominativo	
P.I	
	del
	del
Rilasciata da:	
Firma per esteso e leggibile	del titolare dell'impresa

Allegato n. 3

Criteri, priorita` e modalita` di erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni per la bonifica di piccole quantita` di amianto (art. 2, comma 6, lett. a), b), c), d), f), l.r. 29 settembre 2003, n. 17)

1. Criteri per l'ammissione ai contributi

I soggetti che possono richiedere i contributi, in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17/2003, sono unicamente:

- Le persone private
- I proprietari di edifici adibiti ad attivita` artigianale a conduzione familiare
- I Comuni

Le persone private possono richiedere i contributi solo per manufatti di amianto che siano:

- a. presenti in edificio adibito a civile abitazione o sue pertinenze, di proprieta` del soggetto richiedente, purche´ trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici;
- b. abbandonati su suolo privato di proprieta` del soggetto richiedente, purche´ questi possa dimostrare di averne denunciato la presenza ad una Pubblica Autorita` (Carabinieri, Polizia locale, Vigili urbani, Comune, ASL) in data antecedente a quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera della Giunta Regionale che approva i seguenti criteri.

I proprietari di edifici adibiti ad attivita` artigianali a conduzione familiare possono richiedere i contributi solo per manufatti di amianto presenti nei fabbricati stessi, purche´ trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici.

Le Amministrazioni Comunali possono richiedere i contributi solo per rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche del proprio territorio, purche abbiano realizzato il censimento delle micro discariche di amianto presenti all'interno del proprio territorio e istituito un catasto dei siti da bonificare.

In tutti i casi devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni:

a. Il materiale da rimuovere sia costituito da cemento-amianto (lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti; tubi per acquedotti o fognature; tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua),

e/o elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi o condominiale, fioriere).

- b. Il materiale da rimuovere abbia una superficie complessiva inferiore a 30 m2 e peso complessivo inferiore a 450 kg; tali limiti non possono essere soddisfatti frazionando il materiale da rimuovere.
- c. Il materiale da rimuovere si trovi ad un'altezza dal piano di calpestio inferiore a 2 metri.
- 2. Priorita` per l'ammissione ai contributi
- La graduatoria per l'ammissione ai contributi terra` conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorita` :
- a) Rifiuto abbandonato su suolo pubblico.
- b) Rifiuto abbandonato su suolo privato.
- c) Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con superficie esposta all'ambiente esterno, posto a distanza, in linea d'aria, inferiore o uguale a m 100 da edifici adibiti a civile abitazione (esclusa quella del proprietario del manufatto) o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri.
- d) Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con superficie esposta all'ambiente esterno, posto a distanza, in linea d'aria, superiore a m 100 da edifici adibiti a civile abitazione o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri.
- e) Altro manufatto non compreso nei precedenti punti.
- 3. Termini e modalita` per la presentazione delle domande per accedere ai contributi I soggetti privati interessati devono presentare la domanda per accedere ai contributi al comune nel quale e` ubicato l'immobile o l'area con presenza di amianto.

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera che approva i presenti criteri e deve essere costituita dai seguenti documenti:

- 1) Autocertificazione sottoscritta dal soggetto proprietario dell'amianto in cui si attesti:
- a. La proprieta` dell'edificio/area.
- b. La conformita` agli strumenti urbanistici.
- c. Se ricorre il caso, l'essere titolare di impresa artigianale
- a conduzione familiare, con indicazione degli estremi dell'iscrizione alla CCIAA.
- d. La tipologia di materiale da rimuovere e il suo quantitativo in superficie (m2) e in peso (kg).
- e. L'ubicazione del manufatto, con esplicito riferimento alla sua posizione rispetto al piano di calpestio.
- f. Se ricorre il caso, di avere denunciato la presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorita` a cui e` stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.
- q. L'impegno a servirsi per la bonifica di una delle imprese convenzionate.
- 2) Allegati:
- a. Una o piu` fotografie dell'edificio e del manufatto da rimuovere.
- b. Se ricorre il caso, copia della denuncia ad una Pubblica Autorita` del materiale abbandonato su suolo privato.

Quando un soggetto privato sia proprietario di piu` di un edificio o area per la quale puo` essere inoltrata domanda per accedere ai contributi, dovra` inoltrare una domanda per ogni edificio o area.

Non sono ammesse piu` domande per lo stesso edificio od area.

Nell'allegato 3A e` riportato un fac-simile della domanda.

La presentazione della domanda soddisfa anche l'obbligo per il proprietario, stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 17/2003, di comunicare all'ASL competente per territorio la presenza di amianto negli edifici, impianti o luoghi, limitatamente ai materiali oggetto della domanda stessa.

Le Amministrazioni Comunali che intendono accedere ai contributi per la bonifica di rifiuti di amianto abbandonati su suolo pubblico devono:

- a. censire le micro discariche di amianto presenti all'interno del proprio territorio;
- b. istituire un catasto dei siti da bonificare;
- c. comunicare all'ASL competente per territorio i risultati del censimento con la localizzazione dei siti con presenza di amianto, al fine dell'inserimento dei dati nel pubblico registro di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003.

Per le aree da bonificare che abbiano i requisiti di cui al punto 1 e per le quali il comune intenda beneficiare del contributo per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, l'ufficio tecnico comunale predisporra`, entro i medesimi termini previsti per i soggetti privati, apposita documentazione (domanda di contributo contenente la localizzazione dell'area, la tipologia e la quantita` di rifiuto da rimuovere, documentazione fotografica).

- 4. Determinazione dell'ammissibilita` ai contributi
- Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l'amministrazione Comunale:
- a. verifica l'ammissibilita` delle domande pervenute da parte dei soggetti privati, qualora ritenuto necessario anche tramite sopralluogo. Le domande sono ritenute ammissibili se rispettano i criteri riportati nel precedente punto 1;
- b. notifica per iscritto all'interessato l'inammissibilita` della domanda con le motivazioni, segnalando che la documentazione sara` comunque trasmessa all'ASL competente per territorio, per l'inserimento dei dati nel pubblico registro degli edifici, impianti e luoghi con presenza di amianto, di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003;
- c. inserisce le singole domande pervenute da parte dei soggetti privati ritenute ammissibili in una delle quattro categorie di priorità, da b) a e), riportate al precedente punto 2 e la/e domanda/e predisposta/e dall'ufficio tecnico comunale nella categoria di priorita` a) di cui al precedente punto 2.
- d. trasmette all'ASL competente per territorio le domande ritenute ammissibili suddivise per categoria di priorita`, nonché le domande valutate non ammissibili, queste ultime al solo fine dell'inserimento dei dati nel pubblico registro di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003.
- La ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dai singoli Comuni (e comunque entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della delibera della Giunta Regionale che approva i presenti criteri) provvede:
- a. ad inserire i dati relative alle domande di contributo nel pubblico registro di cui all'articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003;
- b. a verificare l'ammissibilita` delle domande predisposte dagli uffici tecnici comunali, in base ai criteri di cui al precedente punto 1;
- c. a stilare un elenco delle domande ritenute ammissibili raggruppate per categoria di priorita` e, all'interno di ogni categoria, per Comune;
- d. a trasmettere alla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanita`, U.O. Prevenzione, via Pola 9/11, 20124 Milano l'elenco di cui al precedente punto c). In allegato 3 B e` riportato lo schema delle informazioni che devono essere trasmesse.
- 5. Spesa massima ammessa e contributo per ogni singolo intervento
- La legge regionale 17/2003 prevede per gli interventi in questione una semplificazione delle procedure, consistente nella:
- a. presentazione di un piano dei lavori semplificato;
- b. non presentazione di un piano di sicurezza, trattandosi di lavori non in quota;
- c. possibilita` di raggruppare piu` interventi, anche al fine di ridurre i costi di trasporto e di smaltimento del materiale

rimosso.

Sulla base di quanto sopra esposto la spesa massima ammissibile e` stata quantificata in C 450,00 (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi inferiori a 30 m2 e 450 kg. Tale somma riguarda unicamente la rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non include l'eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17/2003, il contributo massimo erogabile e` di C 135,00 (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi inferiori a 30 m2 e 450 kg, pari al 30 % della spesa massima ammissibile (C 450,00 \pm 0,30 = C 135,00).

Le somme saranno erogate in cifra fissa, nei limiti sopra indicati, e non in percentuale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta. Tuttavia la somma erogata non potra` in alcun caso essere superiore al 50 % della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

6. Modalita` di erogazione dei contributi

I contributi verranno erogati tenendo conto della graduatoria di priorita` di cui al precedente punto 2, fino alla capienza della somma di C 900.000,00.

Entro i 30 giorni successivi al ricevimento degli elenchi trasmessi dalle singole ASL:

• la Direzione Generale Sanita`, sulla base degli elenchi trasmessi dalle ASL e tenuto conto del limite di finanziamento

piu` sopra riportato, individuera` e assegnera` alle ASL i contributi da assegnare a fondo perduto ai singoli Comuni del proprio territorio;

- le Amministrazioni Comunali provvederanno a:
- espletare le attivita` di propria competenza relativamente alla bonifica delle aree pubbliche tramite una delle aziende convenzionate operanti sul territorio che svolgono il servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto;
- comunicare ai soggetti privati la disponibilita` del contributo, assegnando un termine entro il quale deve essere effettuato l'intervento di bonifica o l'eventuale esclusione dal contributo;
- comunicare ai soggetti privati beneficiari del contributo l'elenco delle aziende convenzionate operanti sul territorio che svolgono il servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto.

Le Amministrazioni Comunali provvederanno ad erogare i contributi ai soggetti privati a consuntivo, dietro presentazione della documentazione attestante:

- a. il corretto smaltimento del materiale (copia del formulario di identificazione del rifiuto firmato dalla discarica a cui e` stato conferito);
- b. l'effettiva spesa sostenuta (copia di bonifico bancario).

In ogni caso il contributo erogato non potra` essere superiore al 50 % della spesa documentata effettivamente sostenuta. Se per qualsiasi motivo un'Amministrazioni Comunale non dovesse erogare tutti i fondi assegnati, la cifra restante potra` essere utilizzata esclusivamente per:

- finanziare altri soggetti privati, che pur avendo inoltrato una domanda valutata ammissibile, fossero rimasti esclusi dal beneficio;
- attuare iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi per la salute causati dall'amianto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17.
- 7. Revoca dei contributi

A insindacabile giudizio dell'amministrazione Comunale, il contributo non potra` essere erogato quando venga accertata anche una sola delle sequenti condizioni:

- a. Domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti al vero.
- b. Quantitativo effettivamente rimosso e smaltito superiore del 10 % di quello massimo ammesso.
- c. Intervento realizzato con impresa diversa da una di quelle convenzionate.
- d. Intervento realizzato senza preventiva presentazione all'ASL del piano di lavoro.
- e. Presenza di verbale ASL che contesti il mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori.
- f. Assenza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto. Allegato 3 B

Fac-simile di modulo per le informazioni che devono essere trasmesse dall'ASL alla Regione (in file excel)

Devono essere compilati uno o piu` moduli per ciascuna delle categorie di priorita` di cui al punto 2 dell'allegato 3

___ • ___

Allegato 3	3 A
------------	-----

Fac-simile di domanda per accedere ai c	ontributi per la bonifica di p	iccoli quantitativi
di amianto		-
Al Sindaco		
del comune di		

Domanda di contributo per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto ai sensi della l.r. 29 settembre 2003, n. 17
Il/la sottoscritto/a nato/a
il , in qualita` di:
proprietario/a dell'edificio sito in
_ proprietario/a dell'area sita in
_ proprietario dell'edificio adibito ad impresa artigianale a conduzione familiaresita in
iscrizione
alla CCIAA n del del
INOLTRA
domanda di contributo per la bonifica di un piccolo quantitativo di amianto costituito da:
_ manufatto in cemento-amianto utilizzato come
_ altro manufatto in amianto utilizzato come _ rifiuto abbandonato su area privata, la cui presenza e` stata denunciata in data
alla seguente Pubblica Autorita`
DICHIARA
_ di essere proprietario/a dell'edificio/area/impianto di cui sopra e che trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici;
_ che l'amianto da rimuovere e` costituito da; e ha una superficie di
kg;
_ che il materiale da rimuovere si trova ad un'altezza dal piano di calpestio inferiore a 2 metri.
SI IMPEGNA
in caso di ammissione al contributo a servirsi per la bonifica di una delle imprese convenzionate che saranno comunicate dal comune;
ALLEGA _ Fotografie dell'edificio/area e del materiale da rimuovere _ Copia della denuncia ad una Pubblica Autorita` del materiale abbandonato su suolo privato. In fede Data Firma per esteso leggibile